

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 195)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 17 ottobre 1958 (V. Stampato n. 297)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 28 OTTOBRE 1958

**Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la concessione di un contributo

statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti.

Con il decreto previsto dal precedente comma saranno altresì determinate la misura del predetto contributo e le modalità per la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

## Art. 2.

Il contributo statale negli interessi non può superare il limite di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale dato in prestito, e per la durata massima di un anno. Ove peraltro il prestito, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva della operazione.

## Art. 3.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni alla quale si farà fronte con una quota della maggiore entrata derivante dalla riduzione dell'abbuono della imposta sulla fabbricazione degli spiriti, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, convertito nella legge 6 agosto 1958, n. 789.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.